SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. **232**.

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto altresì l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 1, comma 9;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma 125;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l'articolo 8;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;

Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonché della 7° Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per professori e ricercatori universitari già in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;

b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge

3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge;

c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;

d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2.

Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente

1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennità integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.

5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della Legge.

Art. 3.

Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge.

5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della Legge è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 4.

Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente

1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono optare per il regime di cui all'articolo 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione può essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione è attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali è attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali è attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione è esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 5.

Norma finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381

Allegato 1 - art. 2, comma 1

a) Rimodulazione trattamento economico annuo lordo - Professori Ordinari (I fascia)

Tempo Pieno

Progressione economica per classi e scatti biennali					Rimodulazione progressione economica per classi triennali						Importi differenziali alla transizione	
Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (B)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) **alla transizione** (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) **a regime** (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale (E)	Variazione stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo alla transizione (E-B)
0	40.168,34	7.894,33	12.096,12	60.158,79	0	40.168,34	40.168,34	7.894,33	12.096,12	60.158,79	0,00	0,00
0	40.168,34	7.894,33	12.096,12	60.158,79	0	40.168,34	40.168,34	7.894,33	12.096,12	60.158,79	0,00	0,00
1	43.381,82	9.210,04	12.096,12	64.687,98	0	43.381,82	40.168,34	9.210,04	12.096,12	64.687,98	3.213,48	0,00
1	43.381,82	9.210,04	12.096,12	64.687,98	1	43.381,82	46.595,27	9.210,04	12.096,12	64.687,98	-3.213,45	0,00
2	46.595,27	9.210,04	12.096,12	67.901,43	1	46.595,27	46.595,27	9.210,04	12.096,12	67.901,43	0,00	0,00
2	46.595,27	9.210,04	12.096,12	67.901,43	1	46.595,27	46.595,27	9.210,04	12.096,12	67.901,43	0,00	0,00
3	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64	2	49.808,74	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64	0,00	0,00
3	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64	2	49.808,74	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64	0,00	0,00
4	53.022,20	10.525,78	12.096,12	75.644,10	2	53.022,20	49.808,74	10.525,78	12.096,12	75.644,10	3.213,46	0,00
4	53.022,20	10.525,78	12.096,12	75.644,10	3	53.022,20	56.235,67	10.525,78	12.096,12	75.644,10	-3.213,47	0,00
5	56.235,67	11.841,49	12.096,12	80.173,28	3	56.235,67	56.235,67	11.841,49	12.096,12	80.173,28	0,00	0,00
5	56.235,67	11.841,49	12.096,12	80.173,28	3	56.235,67	56.235,67	11.841,49	12.096,12	80.173,28	0,00	0,00
6	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46	4	59.449,13	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46	0,00	0,00
6	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46	4	59.449,13	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46	0,00	0,00
7	63.016,08	13.157,21	12.096,12	88.269,41	4	63.016,08	59.449,13	13.157,21	12.096,12	88.269,41	3.566,95	0,00
7	63.016,08	13.157,21	12.096,12	88.269,41	5	63.016,08	66.583,04	13.157,21	12.096,12	88.269,41	-3.566,96	0,00
8	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37	5	66.583,04	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37	0,00	0,00
8	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37	5	66.583,04	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37	0,00	0,00
9	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32	6	70.149,99	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32	0,00	0,00
9	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32	6	70.149,99	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32	0,00	0,00
10	73.716,92	13.157,21	12.096,12	98.970,25	6	73.716,92	70.149,99	13.157,21	12.096,12	98.970,25	3.566,93	0,00
10	73.716,92	13.157,21	12.096,12	98.970,25	7	73.716,92	77.283,88	13.157,21	12.096,12	98.970,25	-3.566,96	0,00
11	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21	7	77.283,88	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21	0,00	0,00
11	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21	7	77.283,88	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21	0,00	0,00
12	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15	8	80.850,82	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15	0,00	0,00
12	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15	8	80.850,82	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15	0,00	0,00
13	84.417,79	13.157,21	12.096,12	109.671,12	8	84.417,79	80.850,82	13.157,21	12.096,12	109.671,12	3.566,96	0,00
13	84.417,79	13.157,21	12.096,12	109.671,12	9	84.417,79	87.984,73	13.157,21	12.096,12	109.671,12	-3.566,94	0,00
14	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06	9	87.984,73	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06	0,00	0,00
14	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06	9	87.984,73	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06	0,00	0,00
14	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68	10	90.184,35	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68	0,00	0,00
14	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68	10	90.184,35	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68	0,00	0,00
14	92.383,97	13.157,21	12.096,12	117.637,30	10	92.383,97	90.184,35	13.157,21	12.096,12	117.637,30	2.199,62	0,00
14	92.383,97	13.157,21	12.096,12	117.637,30	11	92.383,97	94.583,59	13.157,21	12.096,12	117.637,30	-2.199,62	0,00
14	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92	11	94.583,59	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92	0,00	0,00
14	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92	11	94.583,59	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92	0,00	0,00
14	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54	12	96.783,21	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54	0,00	0,00
14	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54	12	96.783,21	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54	0,00	0,00
14	98.982,83	13.157,21	12.096,12	124.236,16	12	98.982,83	96.783,21	13.157,21	12.096,12	124.236,16	2.199,62	0,00
14	98.982,83	13.157,21	12.096,12	124.236,16	13	98.982,83	101.182,46	13.157,21	12.096,12	124.236,16	-2.199,62	0,00
14	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79	13	101.182,46	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79	0,00	0,00
14	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79	13	101.182,46	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79	0,00	0,00

Tempo Definito

Progressione economica per classi e scatti biennali					Rimodulazione progressione economica per classi triennali						Importi differenziali alla transizione	
Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (B)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) **alla transizione** (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) **a regime** (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale (E)	Variazione stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo alla transizione (E-B)
0	29.079,80	0,00	11.333,12	40.412,92	0	29.079,80	29.079,80	0,00	11.333,12	40.412,92	0,00	0,00
0	29.079,80	0,00	11.333,12	40.412,92	0	29.079,80	29.079,80	0,00	11.333,12	40.412,92	0,00	0,00
1	31.406,19	0,00	11.333,12	42.739,31	0	31.406,19	29.079,80	0,00	11.333,12	42.739,31	2.326,39	0,00
1	31.406,19	0,00	11.333,12	42.739,31	1	31.406,19	33.732,56	0,00	11.333,12	42.739,31	-2.326,37	0,00
2	33.732,56	0,00	11.333,12	45.065,68	1	33.732,56	33.732,56	0,00	11.333,12	45.065,68	0,00	0,00
2	33.732,56	0,00	11.333,12	45.065,68	1	33.732,56	33.732,56	0,00	11.333,12	45.065,68	0,00	0,00
3	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07	2	36.058,96	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07	0,00	0,00
3	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07	2	36.058,96	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07	0,00	0,00
4	38.385,34	0,00	11.333,12	49.718,46	2	38.385,34	36.058,96	0,00	11.333,12	49.718,46	2.326,38	0,00
4	38.385,34	0,00	11.333,12	49.718,46	3	38.385,34	40.711,70	0,00	11.333,12	49.718,46	-2.326,36	0,00
5	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82	3	40.711,70	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82	0,00	0,00
5	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82	3	40.711,70	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82	0,00	0,00
6	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22	4	43.038,10	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22	0,00	0,00
6	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22	4	43.038,10	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22	0,00	0,00
6	44.114,05	0,00	11.333,12	55.447,17	4	44.114,05	43.038,10	0,00	11.333,12	55.447,17	1.075,95	0,00
6	44.114,05	0,00	11.333,12	55.447,17	5	44.114,05	45.189,99	0,00	11.333,12	55.447,17	-1.075,95	0,00
6	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11	5	45.189,99	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11	0,00	0,00
6	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11	5	45.189,99	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11	0,00	0,00
6	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06	6	46.265,94	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06	0,00	0,00
6	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06	6	46.265,94	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06	0,00	0,00
6	47.341,88	0,00	11.333,12	58.675,00	6	47.341,88	46.265,94	0,00	11.333,12	58.675,00	1.075,95	0,00
6	47.341,88	0,00	11.333,12	58.675,00	7	47.341,88	48.417,83	0,00	11.333,12	58.675,00	-1.075,95	0,00
6	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95	7	48.417,83	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95	0,00	0,00
6	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95	7	48.417,83	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95	0,00	0,00
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89	8	49.493,77	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89	0,00	0,00
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89	8	49.493,77	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89	0,00	0,00
6	50.569,72	0,00	11.333,12	61.902,84	8	50.569,72	49.493,77	0,00	11.333,12	61.902,84	1.075,95	0,00
6	50.569,72	0,00	11.333,12	61.902,84	9	50.569,72	51.645,66	0,00	11.333,12	61.902,84	-1.075,95	0,00
6	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78	9	51.645,66	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78	0,00	0,00
6	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78	9	51.645,66	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78	0,00	0,00
6	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73	10	52.721,61	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73	0,00	0,00
6	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73	10	52.721,61	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73	0,00	0,00
6	53.797,55	0,00	11.333,12	65.130,67	10	53.797,55	52.721,61	0,00	11.333,12	65.130,67	1.075,95	0,00
6	53.797,55	0,00	11.333,12	65.130,67	11	53.797,55	54.873,50	0,00	11.333,12	65.130,67	-1.075,95	0,00
6	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62	11	54.873,50	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62	0,00	0,00
6	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62	11	54.873,50	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62	0,00	0,00
6	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56	12	55.949,44	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56	0,00	0,00
6	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56	12	55.949,44	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56	0,00	0,00
6	57.025,39	0,00	11.333,12	68.358,51	12	57.025,39	55.949,44	0,00	11.333,12	68.358,51	1.075,94	0,00
6	57.025,39	0,00	11.333,12	68.358,51	13	57.025,39	58.101,33	0,00	11.333,12	68.358,51	-1.075,94	0,00
6	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45	13	58.101,33	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45	0,00	0,00
6	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45	13	58.101,33	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45	0,00	0,00

Allegato 1 - art. 2, comma 1

b) Rimodulazione trattamento economico annuo lordo - Professori Associati (II fascia)

Tempo Pieno

Progressione economica per classi e scatti biennali					Rimodulazione progressione economica per classi triennali						Importi differenziali alla transizione	
Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (B)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) alla transizione (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) a regime (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale	Variazione stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo alla transizione (E-B)
0	28.525,38	5.526,04	11.294,95	45.346,37	0	28.525,38	28.525,38	5.526,04	11.294,95	45.346,37	0,00	0,00
0	28.525,38	5.526,04	11.294,95	45.346,37	0	28.525,38	28.525,38	5.526,04	11.294,95	45.346,37	0,00	0,00
1	30.807,41	6.447,03	11.294,95	48.549,39	0	30.807,41	28.525,38	6.447,03	11.294,95	48.549,39	2.282,03	0,00
1	30.807,41	6.447,03	11.294,95	48.549,39	1	30.807,41	33.089,44	6.447,03	11.294,95	48.549,39	-2.282,03	0,00
2	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42	1	33.089,44	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42	0,00	0,00
2	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42	1	33.089,44	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42	0,00	0,00
3	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47	2	35.371,47	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47	0,00	0,00
3	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47	2	35.371,47	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47	0,00	0,00
4	37.653,50	7.368,04	11.294,95	56.316,50	2	37.653,50	35.371,47	7.368,04	11.294,95	56.316,50	2.282,03	0,00
4	37.653,50	7.368,04	11.294,95	56.316,50	3	37.653,50	39.935,55	7.368,04	11.294,95	56.316,50	-2.282,04	0,00
5	39.935,55	8.289,04	11.294,95	59.519,54	3	39.935,55	39.935,55	8.289,04	11.294,95	59.519,54	0,00	0,00
5	39.935,55	8.289,04	11.294,95	59.519,54	3	39.935,55	39.935,55	8.289,04	11.294,95	59.519,54	0,00	0,00
6	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55	4	42.217,55	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55	0,00	0,00
6	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55	4	42.217,55	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55	0,00	0,00
7	44.750,63	9.210,04	11.294,95	65.255,62	4	44.750,63	42.217,55	9.210,04	11.294,95	65.255,62	2.533,07	0,00
7	44.750,63	9.210,04	11.294,95	65.255,62	5	44.750,63	47.283,68	9.210,04	11.294,95	65.255,62	-2.533,05	0,00
8	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67	5	47.283,68	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67	0,00	0,00
8	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67	5	47.283,68	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67	0,00	0,00
9	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72	6	49.816,73	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72	0,00	0,00
9	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72	6	49.816,73	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72	0,00	0,00
10	52.349,79	9.210,04	11.294,95	72.854,78	6	52.349,79	49.816,73	9.210,04	11.294,95	72.854,78	2.533,06	0,00
10	52.349,79	9.210,04	11.294,95	72.854,78	7	52.349,79	54.882,82	9.210,04	11.294,95	72.854,78	-2.533,03	0,00
11	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81	7	54.882,82	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81	0,00	0,00
11	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81	7	54.882,82	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81	0,00	0,00
12	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87	8	57.415,88	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87	0,00	0,00
12	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87	8	57.415,88	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87	0,00	0,00
13	59.948,93	9.210,04	11.294,95	80.453,92	8	59.948,93	57.415,88	9.210,04	11.294,95	80.453,92	2.533,05	0,00
13	59.948,93	9.210,04	11.294,95	80.453,92	9	59.948,93	62.482,00	9.210,04	11.294,95	80.453,92	-2.533,07	0,00
14	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99	9	62.482,00	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99	0,00	0,00
14	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99	9	62.482,00	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99	0,00	0,00
14	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04	10	64.044,05	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04	0,00	0,00
14	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04	10	64.044,05	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04	0,00	0,00
14	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09	10	65.606,09	64.044,05	9.210,04	11.294,95	86.111,09	1.562,05	0,00
14	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09	11	65.606,09	67.168,14	9.210,04	11.294,95	86.111,09	-1.562,05	0,00
14	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13	11	67.168,14	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13	0,00	0,00
14	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13	11	67.168,14	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13	0,00	0,00
14	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18	12	68.730,19	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18	0,00	0,00
14	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18	12	68.730,19	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18	0,00	0,00
14	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23	12	70.292,24	68.730,19	9.210,04	11.294,95	90.797,23	1.562,05	0,00
14	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23	13	70.292,24	71.854,28	9.210,04	11.294,95	90.797,23	-1.562,05	0,00
14	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28	13	71.854,28	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28	0,00	0,00
14	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28	13	71.854,28	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28	0,00	0,00

Tempo Definito

Progressione economica per classi e scatti biennali					Rimodulazione progressione economica per classi triennali						Importi differenziali alla transizione	
Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (B)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) alla transizione (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) a regime (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale	Variazione stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo alla transizione (E-B)
0	20.763,41	0,00	10.760,86	31.524,26	0	20.763,41	20.763,41	0,00	10.760,86	31.524,26	0,00	0,00
0	20.763,41	0,00	10.760,86	31.524,26	0	20.763,41	20.763,41	0,00	10.760,86	31.524,26	0,00	0,00
1	22.424,48	0,00	10.760,86	33.185,34	0	22.424,48	20.763,41	0,00	10.760,86	33.185,34	1.661,08	0,00
1	22.424,48	0,00	10.760,86	33.185,34	1	22.424,48	24.085,56	0,00	10.760,86	33.185,34	-1.661,08	0,00
2	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41	1	24.085,56	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41	0,00	0,00
2	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41	1	24.085,56	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41	0,00	0,00
3	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48	2	25.746,62	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48	0,00	0,00
3	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48	2	25.746,62	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48	0,00	0,00
4	27.407,68	0,00	10.760,86	38.168,54	2	27.407,68	25.746,62	0,00	10.760,86	38.168,54	1.661,06	0,00
4	27.407,68	0,00	10.760,86	38.168,54	3	27.407,68	29.068,76	0,00	10.760,86	38.168,54	-1.661,08	0,00
5	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62	3	29.068,76	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62	0,00	0,00
5	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62	3	29.068,76	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62	0,00	0,00
6	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69	4	30.729,83	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69	0,00	0,00
6	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69	4	30.729,83	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69	0,00	0,00
6	31.498,08	0,00	10.760,86	42.258,94	4	31.498,08	30.729,83	0,00	10.760,86	42.258,94	768,25	0,00
6	31.498,08	0,00	10.760,86	42.258,94	5	31.498,08	32.266,33	0,00	10.760,86	42.258,94	-768,25	0,00
6	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18	5	32.266,33	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18	0,00	0,00
6	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18	5	32.266,33	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18	0,00	0,00
6	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43	6	33.034,57	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43	0,00	0,00
6	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43	6	33.034,57	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43	0,00	0,00
6	33.802,82	0,00	10.760,86	44.563,68	6	33.802,82	33.034,57	0,00	10.760,86	44.563,68	768,25	0,00
6	33.802,82	0,00	10.760,86	44.563,68	7	33.802,82	34.571,06	0,00	10.760,86	44.563,68	-768,25	0,00
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92	7	34.571,06	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92	0,00	0,00
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92	7	34.571,06	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92	0,00	0,00
6	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17	8	35.339,31	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17	0,00	0,00
6	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17	8	35.339,31	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17	0,00	0,00
6	36.107,55	0,00	10.760,86	46.868,41	8	36.107,55	35.339,31	0,00	10.760,86	46.868,41	768,25	0,00
6	36.107,55	0,00	10.760,86	46.868,41	9	36.107,55	36.875,80	0,00	10.760,86	46.868,41	-768,25	0,00
6	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66	9	36.875,80	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66	0,00	0,00
6	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66	9	36.875,80	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66	0,00	0,00
6	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90	10	37.644,05	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90	0,00	0,00
6	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90	10	37.644,05	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90	0,00	0,00
6	38.412,29	0,00	10.760,86	49.173,15	10	38.412,29	37.644,05	0,00	10.760,86	49.173,15	768,25	0,00
6	38.412,29	0,00	10.760,86	49.173,15	11	38.412,29	39.180,54	0,00	10.760,86	49.173,15	-768,25	0,00
6	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40	11	39.180,54	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40	0,00	0,00
6	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40	11	39.180,54	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40	0,00	0,00
6	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64	12	39.948,78	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64	0,00	0,00
6	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64	12	39.948,78	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64	0,00	0,00
6	40.717,03	0,00	10.760,86	51.477,89	12	40.717,03	39.948,78	0,00	10.760,86	51.477,89	768,25	0,00
6	40.717,03	0,00	10.760,86	51.477,89	13	40.717,03	41.485,28	0,00	10.760,86	51.477,89	-768,25	0,00
6	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13	13	41.485,28	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13	0,00	0,00
6	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13	13	41.485,28	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13	0,00	0,00

Allegato 1 - art. 2, comma 1

c) Rimodulazione trattamento economico annuo lordo - Ricercatori Universitari
Tempo Pieno

Progressione economica per classi e scatti biennali					**Rimodulazione progressione economica per classi triennali**						**Importi differenziali alla transizione**	
Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (B)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) **alla transizione** (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) **a regime** (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale (E)	Variazione stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo alla transizione (E-B)
0	20.375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06	0	20.375,31	20.375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06	0,00	0,00
0	20.375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06	0	20.375,31	20.375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06	0,00	0,00
1	22.005,34	4.512,92	10.654,53	37.172,79	0	22.005,34	20.375,31	4.512,92	10.654,53	37.172,79	1.630,03	0,00
1	22.005,34	4.512,92	10.654,53	37.172,79	1	22.005,34	23.635,35	4.512,92	10.654,53	37.172,79	-1.630,02	0,00
2	23.635,35	4.512,92	10.654,53	38.802,80	1	23.635,35	23.635,35	4.512,92	10.654,53	38.802,80	0,00	0,00
2	23.635,35	4.512,92	10.654,53	38.802,80	1	23.635,35	23.635,35	4.512,92	10.654,53	38.802,80	0,00	0,00
3	25.265,39	5.157,62	10.654,53	41.077,54	2	25.265,39	25.265,39	5.157,62	10.654,53	41.077,54	0,00	0,00
3	25.265,39	5.157,62	10.654,53	41.077,54	2	25.265,39	25.265,39	5.157,62	10.654,53	41.077,54	0,00	0,00
4	26.895,42	5.157,62	10.654,53	42.707,57	2	26.895,42	25.265,39	5.157,62	10.654,53	42.707,57	1.630,03	0,00
4	26.895,42	5.157,62	10.654,53	42.707,57	3	26.895,42	28.525,43	5.157,62	10.654,53	42.707,57	-1.630,02	0,00
5	28.525,43	5.802,32	10.654,53	44.982,28	3	28.525,43	28.525,43	5.802,32	10.654,53	44.982,28	0,00	0,00
5	28.525,43	5.802,32	10.654,53	44.982,28	3	28.525,43	28.525,43	5.802,32	10.654,53	44.982,28	0,00	0,00
6	30.155,45	6.447,03	10.654,53	47.257,01	4	30.155,45	30.155,45	6.447,03	10.654,53	47.257,01	0,00	0,00
6	30.155,45	6.447,03	10.654,53	47.257,01	4	30.155,45	30.155,45	6.447,03	10.654,53	47.257,01	0,00	0,00
7	31.964,79	6.447,03	10.654,53	49.066,35	4	31.964,79	30.155,45	6.447,03	10.654,53	49.066,35	1.809,34	0,00
7	31.964,79	6.447,03	10.654,53	49.066,35	5	31.964,79	33.774,12	6.447,03	10.654,53	49.066,35	-1.809,33	0,00
8	33.774,12	6.447,03	10.654,53	50.875,68	5	33.774,12	33.774,12	6.447,03	10.654,53	50.875,68	0,00	0,00
8	33.774,12	6.447,03	10.654,53	50.875,68	5	33.774,12	33.774,12	6.447,03	10.654,53	50.875,68	0,00	0,00
9	35.583,44	6.447,03	10.654,53	52.685,00	6	35.583,44	35.583,44	6.447,03	10.654,53	52.685,00	0,00	0,00
9	35.583,44	6.447,03	10.654,53	52.685,00	6	35.583,44	35.583,44	6.447,03	10.654,53	52.685,00	0,00	0,00
10	37.392,78	6.447,03	10.654,53	54.494,34	6	37.392,78	35.583,44	6.447,03	10.654,53	54.494,34	1.809,34	0,00
10	37.392,78	6.447,03	10.654,53	54.494,34	7	37.392,78	39.202,09	6.447,03	10.654,53	54.494,34	-1.809,31	0,00
11	39.202,09	6.447,03	10.654,53	56.303,64	7	39.202,09	39.202,09	6.447,03	10.654,53	56.303,64	0,00	0,00
11	39.202,09	6.447,03	10.654,53	56.303,64	7	39.202,09	39.202,09	6.447,03	10.654,53	56.303,64	0,00	0,00
12	41.011,43	6.447,03	10.654,53	58.112,98	8	41.011,43	41.011,43	6.447,03	10.654,53	58.112,98	0,00	0,00
12	41.011,43	6.447,03	10.654,53	58.112,98	8	41.011,43	41.011,43	6.447,03	10.654,53	58.112,98	0,00	0,00
13	42.820,75	6.447,03	10.654,53	59.922,31	8	42.820,75	41.011,43	6.447,03	10.654,53	59.922,31	1.809,33	0,00
13	42.820,75	6.447,03	10.654,53	59.922,31	9	42.820,75	44.630,07	6.447,03	10.654,53	59.922,31	-1.809,32	0,00
14	44.630,07	6.447,03	10.654,53	61.731,63	9	44.630,07	44.630,07	6.447,03	10.654,53	61.731,63	0,00	0,00
14	44.630,07	6.447,03	10.654,53	61.731,63	9	44.630,07	44.630,07	6.447,03	10.654,53	61.731,63	0,00	0,00
14	45.745,83	6.447,03	10.654,53	62.847,39	10	45.745,83	45.745,83	6.447,03	10.654,53	62.847,39	0,00	0,00
14	45.745,83	6.447,03	10.654,53	62.847,39	10	45.745,83	45.745,83	6.447,03	10.654,53	62.847,39	0,00	0,00
14	46.861,59	6.447,03	10.654,53	63.963,15	10	46.861,59	45.745,83	6.447,03	10.654,53	63.963,15	1.115,76	0,00
14	46.861,59	6.447,03	10.654,53	63.963,15	11	46.861,59	47.977,35	6.447,03	10.654,53	63.963,15	-1.115,76	0,00
14	47.977,35	6.447,03	10.654,53	65.078,90	11	47.977,35	47.977,35	6.447,03	10.654,53	65.078,90	0,00	0,00
14	47.977,35	6.447,03	10.654,53	65.078,90	11	47.977,35	47.977,35	6.447,03	10.654,53	65.078,90	0,00	0,00
14	49.093,10	6.447,03	10.654,53	66.194,66	12	49.093,10	49.093,10	6.447,03	10.654,53	66.194,66	0,00	0,00
14	49.093,10	6.447,03	10.654,53	66.194,66	12	49.093,10	49.093,10	6.447,03	10.654,53	66.194,66	0,00	0,00
14	50.208,86	6.447,03	10.654,53	67.310,42	12	50.208,86	49.093,10	6.447,03	10.654,53	67.310,42	1.115,76	0,00
14	50.208,86	6.447,03	10.654,53	67.310,42	13	50.208,86	51.324,62	6.447,03	10.654,53	67.310,42	-1.115,76	0,00
14	51.324,62	6.447,03	10.654,53	68.426,18	13	51.324,62	51.324,62	6.447,03	10.654,53	68.426,18	0,00	0,00
14	51.324,62	6.447,03	10.654,53	68.426,18	13	51.324,62	51.324,62	6.447,03	10.654,53	68.426,18	0,00	0,00

Tempo Definito

Progressione economica per classi e scatti biennali					Rimodulazione progressione economica per classi triennali						Importi differenziali alla transizione	
Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (B)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) **alla transizione** (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) **a regime** (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale (E)	Variazione stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo alla transizione (E-B)
0	14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88	0	14.941,94	14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88	0,00	0,00
0	14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88	0	14.941,94	14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88	0,00	0,00
1	16.137,30	0,00	10.375,94	26.513,24	0	16.137,30	14.941,94	0,00	10.375,94	26.513,24	1.195,36	0,00
1	16.137,30	0,00	10.375,94	26.513,24	1	16.137,30	17.332,66	0,00	10.375,94	26.513,24	-1.195,36	0,00
2	17.332,66	0,00	10.375,94	27.708,60	1	17.332,66	17.332,66	0,00	10.375,94	27.708,60	0,00	0,00
2	17.332,66	0,00	10.375,94	27.708,60	1	17.332,66	17.332,66	0,00	10.375,94	27.708,60	0,00	0,00
3	18.528,01	0,00	10.375,94	28.903,95	2	18.528,01	18.528,01	0,00	10.375,94	28.903,95	0,00	0,00
3	18.528,01	0,00	10.375,94	28.903,95	2	18.528,01	18.528,01	0,00	10.375,94	28.903,95	0,00	0,00
4	19.723,35	0,00	10.375,94	30.099,29	2	19.723,35	18.528,01	0,00	10.375,94	30.099,29	1.195,34	0,00
4	19.723,35	0,00	10.375,94	30.099,29	3	19.723,35	20.918,69	0,00	10.375,94	30.099,29	-1.195,34	0,00
5	20.918,72	0,00	10.375,94	31.294,66	3	20.918,72	20.918,69	0,00	10.375,94	31.294,66	0,03	0,00
5	20.918,72	0,00	10.375,94	31.294,66	3	20.918,72	20.918,69	0,00	10.375,94	31.294,66	0,03	0,00
6	22.114,06	0,00	10.375,94	32.490,00	4	22.114,06	22.114,06	0,00	10.375,94	32.490,00	0,00	0,00
6	22.114,06	0,00	10.375,94	32.490,00	4	22.114,06	22.114,06	0,00	10.375,94	32.490,00	0,00	0,00
6	22.666,92	0,00	10.375,94	33.042,86	4	22.666,92	22.114,06	0,00	10.375,94	33.042,86	552,86	0,00
6	22.666,92	0,00	10.375,94	33.042,86	5	22.666,92	23.219,78	0,00	10.375,94	33.042,86	-552,86	0,00
6	23.219,78	0,00	10.375,94	33.595,72	5	23.219,78	23.219,78	0,00	10.375,94	33.595,72	0,00	0,00
6	23.219,78	0,00	10.375,94	33.595,72	5	23.219,78	23.219,78	0,00	10.375,94	33.595,72	0,00	0,00
6	23.772,63	0,00	10.375,94	34.148,57	6	23.772,63	23.772,63	0,00	10.375,94	34.148,57	0,00	0,00
6	23.772,63	0,00	10.375,94	34.148,57	6	23.772,63	23.772,63	0,00	10.375,94	34.148,57	0,00	0,00
6	24.325,49	0,00	10.375,94	34.701,43	6	24.325,49	23.772,63	0,00	10.375,94	34.701,43	552,86	0,00
6	24.325,49	0,00	10.375,94	34.701,43	7	24.325,49	24.878,35	0,00	10.375,94	34.701,43	-552,86	0,00
6	24.878,35	0,00	10.375,94	35.254,29	7	24.878,35	24.878,35	0,00	10.375,94	35.254,29	0,00	0,00
6	24.878,35	0,00	10.375,94	35.254,29	7	24.878,35	24.878,35	0,00	10.375,94	35.254,29	0,00	0,00
6	25.431,21	0,00	10.375,94	35.807,15	8	25.431,21	25.431,21	0,00	10.375,94	35.807,15	0,00	0,00
6	25.431,21	0,00	10.375,94	35.807,15	8	25.431,21	25.431,21	0,00	10.375,94	35.807,15	0,00	0,00
6	25.984,06	0,00	10.375,94	36.360,00	8	25.984,06	25.431,21	0,00	10.375,94	36.360,00	552,86	0,00
6	25.984,06	0,00	10.375,94	36.360,00	9	25.984,06	26.536,92	0,00	10.375,94	36.360,00	-552,86	0,00
6	26.536,92	0,00	10.375,94	36.912,86	9	26.536,92	26.536,92	0,00	10.375,94	36.912,86	0,00	0,00
6	26.536,92	0,00	10.375,94	36.912,86	9	26.536,92	26.536,92	0,00	10.375,94	36.912,86	0,00	0,00
6	27.089,78	0,00	10.375,94	37.465,72	10	27.089,78	27.089,78	0,00	10.375,94	37.465,72	0,00	0,00
6	27.089,78	0,00	10.375,94	37.465,72	10	27.089,78	27.089,78	0,00	10.375,94	37.465,72	0,00	0,00
6	27.642,64	0,00	10.375,94	38.018,58	10	27.642,64	27.089,78	0,00	10.375,94	38.018,58	552,86	0,00
6	27.642,64	0,00	10.375,94	38.018,58	11	27.642,64	28.195,49	0,00	10.375,94	38.018,58	-552,86	0,00
6	28.195,49	0,00	10.375,94	38.571,43	11	28.195,49	28.195,49	0,00	10.375,94	38.571,43	0,00	0,00
6	28.195,49	0,00	10.375,94	38.571,43	11	28.195,49	28.195,49	0,00	10.375,94	38.571,43	0,00	0,00
6	28.748,35	0,00	10.375,94	39.124,29	12	28.748,35	28.748,35	0,00	10.375,94	39.124,29	0,00	0,00
6	28.748,35	0,00	10.375,94	39.124,29	12	28.748,35	28.748,35	0,00	10.375,94	39.124,29	0,00	0,00
6	29.301,21	0,00	10.375,94	39.677,15	12	29.301,21	28.748,35	0,00	10.375,94	39.677,15	552,86	0,00
6	29.301,21	0,00	10.375,94	39.677,15	13	29.301,21	29.854,07	0,00	10.375,94	39.677,15	-552,86	0,00
6	29.854,07	0,00	10.375,94	40.230,01	13	29.854,07	29.854,07	0,00	10.375,94	40.230,01	0,00	0,00
6	29.854,07	0,00	10.375,94	40.230,01	13	29.854,07	29.854,07	0,00	10.375,94	40.230,01	0,00	0,00

Allegato 2 - art. 3, comma 2

a) Trattamento Economico annuo lordo - Professori Ordinari (I fascia) assunti secondo il nuovo regime

Tempo Pieno

Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
7	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06
7	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06
7	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79

Tempo Definito

Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
0	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07
0	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07
0	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07
1	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82
1	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82
1	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82
2	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22
2	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22
2	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22
3	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11
3	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11
3	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11
4	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06
4	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06
4	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06
5	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95
5	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95
5	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89
7	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78
7	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78
7	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78
8	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73
8	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73
8	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73
9	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62
9	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62
9	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62
10	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56
10	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56
10	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56
11	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45
11	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45
11	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45

Allegato 2 - art. 3, comma 2

b) Prospetto Trattamento Economico - Professori Associati (II fascia) assunti secondo il nuovo regime

Tempo Pieno

Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
0	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42
0	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42
0	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42
1	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47
1	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47
1	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47
2	39.935,55	7.982,04	11.294,95	59.212,54
2	39.935,55	7.982,04	11.294,95	59.212,54
2	39.935,55	7.982,04	11.294,95	59.212,54
3	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55
3	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55
3	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55
4	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67
4	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67
4	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67
5	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72
5	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72
5	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72
6	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81
6	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81
6	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81
7	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87
7	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87
7	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87
8	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99
8	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99
8	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99
9	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04
9	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04
9	64.044,05	9.210,04	11.294,95	84.549,04
10	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13
10	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13
10	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13
11	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18
11	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18
11	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18
12	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28
12	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28
12	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28

Tempo Definito

Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
0	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41
0	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41
0	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41
1	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48
1	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48
1	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48
2	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62
2	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62
2	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62
3	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69
3	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69
3	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69
4	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18
4	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18
4	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18
5	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43
5	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43
5	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92
7	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17
7	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17
7	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17
8	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66
8	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66
8	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66
9	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90
9	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90
9	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90
10	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40
10	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40
10	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40
11	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64
11	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64
11	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64
12	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13
12	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13
12	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13

Allegato 3 - art. 3, comma 6

Trattamento economico annuo lordo - Ricercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime

Tempo pieno

Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
20375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06

Tempo definito

Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88

Allegato 4 - art. 4, comma 2

a) Trattamento economico dei professori assunti secondo il regime previgente, come rideterminato ai sensi dell'art.2, che optano per il nuovo regime

Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Pieno

sistema previgente rimodulato ai sensi dell'art.2		sistema nuovo regime	
Progressione economica per classi triennali rimodulate	Stipendio tabellare su 13 mensilità a regime	Progressione economica per classi triennali nuovo regime	Stipendio su 13 mensilità
0	40.168,34		
0	40.168,34		
0	40.168,34		
1	46.595,27		
1	46.595,27		
1	46.595,27		
2	49.808,74	0	49.808,74
2	49.808,74	0	49.808,74
2	49.808,74	0	49.808,74
3	56.235,67	1	56.235,67
3	56.235,67	1	56.235,67
3	56.235,67	1	56.235,67
4	59.449,13	2	59.449,13
4	59.449,13	2	59.449,13
4	59.449,13	2	59.449,13
5	66.583,04	3	66.583,04
5	66.583,04	3	66.583,04
5	66.583,04	3	66.583,04
6	70.149,99	4	70.149,99
6	70.149,99	4	70.149,99
6	70.149,99	4	70.149,99
7	77.283,88	5	77.283,88
7	77.283,88	5	77.283,88
7	77.283,88	5	77.283,88
8	80.850,82	6	80.850,82
8	80.850,82	6	80.850,82
8	80.850,82	6	80.850,82
9	87.984,73	7	87.984,73
9	87.984,73	7	87.984,73
9	87.984,73	7	87.984,73
10	90.184,35	8	90.184,35
10	90.184,35	8	90.184,35
10	90.184,35	8	90.184,35
11	94.583,59	9	94.583,59
11	94.583,59	9	94.583,59
11	94.583,59	9	94.583,59
12	96.783,21	10	96.783,21
12	96.783,21	10	96.783,21
12	96.783,21	10	96.783,21
13	101.182,46	11	101.182,46
13	101.182,46	11	101.182,46
13	101.182,46	11	101.182,46

Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Definito

sistema previgente rimodulato ai sensi dell'art.2		sistema nuovo regime	
Progressione economica per classi triennali rimodulate	Stipendio tabellare su 13 mensilità a regime	Progressione economica per classi triennali nuovo regime	Stipendio su 13 mensilità
0	29.079,80		
0	29.079,80		
0	29.079,80		
1	33.732,58		
1	33.732,58		
1	33.732,58		
2	36.058,96	0	36.058,96
2	36.058,96	0	36.058,96
2	36.058,96	0	36.058,96
3	40.711,72	1	40.711,72
3	40.711,72	1	40.711,72
3	40.711,72	1	40.711,72
4	43.038,10	2	43.038,10
4	43.038,10	2	43.038,10
4	43.038,10	2	43.038,10
5	45.189,99	3	45.189,99
5	45.189,99	3	45.189,99
5	45.189,99	3	45.189,99
6	46.265,94	4	46.265,94
6	46.265,94	4	46.265,94
6	46.265,94	4	46.265,94
7	48.417,83	5	48.417,83
7	48.417,83	5	48.417,83
7	48.417,83	5	48.417,83
8	49.493,77	6	49.493,77
8	49.493,77	6	49.493,77
8	49.493,77	6	49.493,77
9	51.645,66	7	51.645,66
9	51.645,66	7	51.645,66
9	51.645,66	7	51.645,66
10	52.721,61	8	52.721,61
10	52.721,61	8	52.721,61
10	52.721,61	8	52.721,61
11	54.873,50	9	54.873,50
11	54.873,50	9	54.873,50
11	54.873,50	9	54.873,50
12	55.949,44	10	55.949,44
12	55.949,44	10	55.949,44
12	55.949,44	10	55.949,44
13	58.101,33	11	58.101,33
13	58.101,33	11	58.101,33
13	58.101,33	11	58.101,33

Allegato 4 - art. 4, comma 2

b) Trattamento economico dei professori assunti secondo il regime previgente, come rideterminato ai sensi dell'art.2, che optano per il nuovo regime

Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno

sistema previgente rimodulato ai sensi dell'art.2		sistema nuovo regime	
Progressione economica per classi triennali rimodulate	Stipendio tabellare su 13 mensilità a regime	Progressione economica per classi triennali nuovo regime	Stipendio su 13 mensilità
0	28.525,38		
0	28.525,38		
0	28.525,38		
1	33.089,44	0	33.089,44
1	33.089,44	0	33.089,44
1	33.089,44	0	33.089,44
2	35.371,47	1	35.371,47
2	35.371,47	1	35.371,47
2	35.371,47	1	35.371,47
3	39.935,55	2	39.935,55
3	39.935,55	2	39.935,55
3	39.935,55	2	39.935,55
4	42.217,55	3	42.217,55
4	42.217,55	3	42.217,55
4	42.217,55	3	42.217,55
5	47.283,68	4	47.283,68
5	47.283,68	4	47.283,68
5	47.283,68	4	47.283,68
6	49.816,73	5	49.816,73
6	49.816,73	5	49.816,73
6	49.816,73	5	49.816,73
7	54.882,82	6	54.882,82
7	54.882,82	6	54.882,82
7	54.882,82	6	54.882,82
8	57.415,88	7	57.415,88
8	57.415,88	7	57.415,88
8	57.415,88	7	57.415,88
9	62.482,00	8	62.482,00
9	62.482,00	8	62.482,00
9	62.482,00	8	62.482,00
10	64.044,05	9	64.044,05
10	64.044,05	9	64.044,05
10	64.044,05	9	64.044,05
11	67.168,14	10	67.168,14
11	67.168,14	10	67.168,14
11	67.168,14	10	67.168,14
12	68.730,19	11	68.730,19
12	68.730,19	11	68.730,19
12	68.730,19	11	68.730,19
13	71.854,28	12	71.854,28
13	71.854,28	12	71.854,28
13	71.854,28	12	71.854,28

Professori Associati (II fascia) a Tempo Definito

dell'art.2		sistema nuovo regime	
Progressione economica per classi triennali rimodulate	Stipendio tabellare su 13 mensilità a regime	Progressione economica per classi triennali nuovo regime	Stipendio su 13 mensilità
0	20.763,41		
0	20.763,41		
0	20.763,41		
1	24.085,56	0	24.085,56
1	24.085,56	0	24.085,56
1	24.085,56	0	24.085,56
2	25.746,62	1	25.746,62
2	25.746,62	1	25.746,62
2	25.746,62	1	25.746,62
3	29.068,76	2	29.068,76
3	29.068,76	2	29.068,76
3	29.068,76	2	29.068,76
4	30.729,83	3	30.729,83
4	30.729,83	3	30.729,83
4	30.729,83	3	30.729,83
5	32.266,33	4	32.266,33
5	32.266,33	4	32.266,33
5	32.266,33	4	32.266,33
6	33.034,57	5	33.034,57
6	33.034,57	5	33.034,57
6	33.034,57	5	33.034,57
7	34.571,06	6	34.571,06
7	34.571,06	6	34.571,06
7	34.571,06	6	34.571,06
8	35.339,31	7	35.339,31
8	35.339,31	7	35.339,31
8	35.339,31	7	35.339,31
9	36.875,80	8	36.875,80
9	36.875,80	8	36.875,80
9	36.875,80	8	36.875,80
10	37.644,05	9	37.644,05
10	37.644,05	9	37.644,05
10	37.644,05	9	37.644,05
11	39.180,54	10	39.180,54
11	39.180,54	10	39.180,54
11	39.180,54	10	39.180,54
12	39.948,78	11	39.948,78
12	39.948,78	11	39.948,78
12	39.948,78	11	39.948,78
13	41.485,28	12	41.485,28
13	41.485,28	12	41.485,28
13	41.485,28	12	41.485,28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita:

"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita:

"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.".

Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10:

"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

"3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.".

L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari):

"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.".

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 125, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" :

"125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.".

L'articolo 5, comma 9, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), recita:

"9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.".

L'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) reca:

"Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equi parate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14 comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4-*bis*. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-*bis*. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-*quater*. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi dal 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.".

L'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato) recita:

"Art. 3. 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.

3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

4. È abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17 aprile 1984, n. 79.".

Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio):

"Art. 8. Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.

In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .

Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.

Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento né all'attribuzione di assegno ad personam. ".

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280), recita:

"2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità. ".

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

Il predetto articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 (Misure urgenti per l'università), recita:

"Art. 12.Trattamento economico del personale docente universitario.

Al personale insegnante delle università ed istituti d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.

Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.

Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.

L'incarico non può avere durata superiore a 5 anni e non è immediatamente rinnovabile.

Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.".

La legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), è pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1959, n. 132.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155.

Si riporta il testo degli articoli 18, 24, commi 5 e 6, e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010:

"Art. 18. Chiamata dei professori

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; (14)

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera *b)*, ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui alla'rticolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera *b)*. Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."

"Art. 24. Ricercatori a tempo determinato

(*Omissis*).

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di

cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5."

"Art. 29. Norme transitorie e finali

(*Omissis*).

4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.".

Note all'art. 2:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

"21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.".

Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1959, n. 324, si veda nelle note alle premesse.

L'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, recita:

"14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9."

Si riporta il testo degli articoli 6, 23, 31 e 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980:

"Art. 6. Straordinario.

All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici.

Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario.

Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.

Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attività scientifica e all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario."

"Art. 23. Conferma in ruolo.

Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione delle Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.

In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo."

"Art. 31. Conferma dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni

raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120."

"Art. 103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi.

Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché in qualità di assistente volontario.

Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità

di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché per un terzo in qualità di assistente volontario.

Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.

Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data.

I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 .

Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 21 febbraio 1980, n. 28.

Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali.

I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.

Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento in ruolo dei professori associati.

La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38 , nonché per coloro che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.

Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 .

Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Università della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva delle rispettive università statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali nelle stesse sedi.

I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile 1979, n. 122 , incarichi di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalità di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nella legge n. 766.".

Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 3, lettere *a)* e *b)*, e 8 della citata legge n. 240 del 2010:

"3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri."

"8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera *a)*, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b)*, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.".

Note all'art. 4:

Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2.

Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

"Art. 24.Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.".

12G0018

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Campolieto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campolieto (Campobasso);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 novembre 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campolieto (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolino Bonanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campolieto (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Rodolfo Mariano.

Il citato amministratore, in data 29 novembre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campolieto (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicolino Bonanni.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Faeto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Faeto (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Faeto (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Faeto (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 dicembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Faeto (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Solto Collina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Solto Collina (Bergamo);

Vista la delibera n. 39 del 16 dicembre 2011, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Solto Collina (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Letterio Porto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Solto Collina (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ivan Gatti.

In data 5 dicembre 2011, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 39 del 16 dicembre 2011 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solto Collina (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Letterio Porto.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Nomina del commissario straordinario del comune di San Sosti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Sosti (Cosenza) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che le sopravvenute dimissioni rassegnate da sette consiglieri hanno causato il depauperamento dell'organo consiliare, con la conseguente impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 29 settembre 2011, nominare un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di San Sosti (Cosenza) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 29 settembre 2011, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Sosti (Cosenza), ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, sino all'elezione dei nuovi organi, il consiglio e la giunta rimangono in carica e le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco.

In conseguenza delle dimissioni rassegnate dal vicesindaco, il prefetto di Cosenza in data 11 novembre 2011 ha nominato un commissario prefettizio ai sensi dell'art. 19 del testo unico n. 383 del 1934, con i poteri di sindaco e giunta.

Inoltre, le dimissioni rassegnate in tempi diversi dalla maggioranza dei consiglieri e l'espressa rinuncia dei candidati aventi diritto a subentrare per surroga hanno determinato il depauperamento dell'organo consiliare, impossibilitato a ricostituire il proprio plenum.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Cosenza con provvedimento del 24 novembre 2011, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 29 settembre 2011, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di San Sosti (Cosenza) nella persona del dott. Domenico Giordano.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Terlizzi (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Volpe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terlizzi (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Volpe.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Catanzaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Catanzaro;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, con nota del 17 dicembre 2011, acquisita al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2011, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Di Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Catanzaro è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Traversa.

Il citato amministratore, con nota del 17 dicembre 2011, acquisita al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Catanzaro ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Di Rosa.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01446

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Toscana, in Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 6210 del 20 Dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Toscana ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata della Commissione stessa, avente sede a Livorno, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali CIGL - CISL - UIL per l'intera giornata del 19 Dicembre 2011, cosi determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Toscana avente sede a Livorno nel giorno 19 Dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Toscana, che con nota n. 698 del 23 Dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Toscana avente sede a Livorno, per il giorno 19 Dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A01504

DECRETO 31 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norm e per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all' art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 1266 del 20 dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL per l'intera gîornata del 19 dicembre 2011;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell 'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro nel giorno 19 dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Calabria, che con nota n. 746 del 28 Dicembre 2011 ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex articolo 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n.32;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro per il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A01505

DECRETO 31 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n.770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 2125 del 21 dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Varese ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL per l'intera giornata del 19 dicembre 2011;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Varese nel giorno 19 dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lombardia, che con nota n. 19 del 4 Gennaio 2012 ha espresso il proprio nulla osta all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex articolo 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Varese per il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà .pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A01506

DECRETO 31 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 1009 del 20 Dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pesaro ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali CIGL - CISL - UIL per l'intera giornata del 19 Dicembre 2011, così determinando la chiusura dell' Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell' Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pesaro nel giorno 19 Dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Marche, che con nota n. 01/2012-01/2012 del 3 Gennaio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pesaro per il giorno 19 Dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A01507

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 gennaio 2012.

Modifica del decreto 2 gennaio 2012 di riconoscimento, al sig. Vekeryk Vitaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Ucraina dal sig.Vekeryk Vitaly, nato a Ivano-Frankivsk (Ucraina) il 29 gennaio 1977, cittadino ucraino, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale datato 2 gennaio 2012 presentata dal sig. Vekeryk;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata indicato un titolo accademico inesatto;

Decreta:

Il decreto datato 2 gennaio 2012, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Ucraina dal sig. Vekeryk Vitaly, nato a Ivano-Frankivsk (Ucraina) il 29 gennaio 1977, cittadino ucraino, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al titolo accademico conseguito dal richiedente, la frase: «il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Dyplom Molodshogo Specialista" conseguito nell'anno 2000 presso la Università Statale Tecnica di Ivano-Frankivsk (Ucraina)» è sostituita dalla frase: «il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Dyplom Magistra" conseguito nell'anno 2000 presso la Università Statale Tecnica di Ivano-Frankivsk (Ucraina)».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 2 gennaio 2012.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01541

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Bizzozero Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Bizzozero Cristian, nato il 1° luglio 1976 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 5 aprile 2006 presso la Università degli studi di Milano-Bicocca;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano in data 23 giugno 2011;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense per due volte;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 dicembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 17 maggio 2011;

Preso atto che ha documentato attestazioni varie;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "*unicum*" che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Bizzozero Cristian, nato il 1° luglio 1976 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 novembre 2011.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI BARI

Premesso doversi provvedere alla ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Bari per il quadriennio 2011 – 2015 essendo scaduto il periodo di durata in carica dei componenti il predetto organo collegiale nominati con decreto di questa Direzione n. 1736 del 2007;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e s.m.i. relativo alla costituzione del predetto Comitato articoli 34 e 35 e la legge 9 marzo 1989, n. 88 con particolare riferimento all'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970, e all'art. 46;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75, con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto l'art. 7, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010, n. 122 che prevede la riduzione "in misura non inferiore al 30%" del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'I.N.P.S., con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi;

Preso atto di quanto disposto dalla nota n. 1996 del 9 luglio 2010 del Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha fissato le linee di indirizzo alle Direzioni Territoriali del lavoro al fine di garantire uniformità di applicazione per operare la riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS;

Preso e dato atto che la suddetta riduzione deve applicarsi alle singole categorie individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali e della rappresentanza dei dirigenti di azienda, sicché la composizione risulta essere la seguente:

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il Direttore della Direzione Territoriale del lavoro ovvero un suo delegato;

il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato ovvero un suo delegato;

il Direttore della sede provinciale dell'INPS ovvero un suo delegato;

Viste la nota ministeriale del 1° settembre 1987, la circolare ministeriale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. e, per quanto applicabile, la circolare 21 luglio 2004 prot. 6 / 399 / 22118 della Direzione Generale per le politiche previdenziali – Div. III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Viste, altresì, le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e n. 33 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Dato atto che:

propedeutica alla ricostituzione del Comitato, è l'individuazione delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative operanti nella Provincia attraverso il ricorso ad una metodologia oggettiva ed espressiva di parametri omogenei che le prefate circolari ministeriali individuano ne:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, rilevata sulla base dei dati forniti dalle stesse;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative delle singole OO.SS.;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro integrativi provinciali e aziendali;

d) partecipazione alla trattazione di controversie presso la commissione provinciale di conciliazione;

e) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

f) consistenza del deposito, presso la Direzione territoriale del lavoro di Bari, per l'autentica, dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;

Precisato relativamente ai punto *a)*, che la consistenza numerica dei soggetti rappresentati delle singole organizzazioni sindacali, giusta previsione dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. n. 479/94 è quella relativa al numero dei lavoratori iscritti del settore privato in attività di sevizio;

Ritenuto utile ai fini della valutazione integrare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 2, D.P.R. 639/1970, i dati che rinvengono dalla applicazione dei criteri sopraddetti con quelli derivanti dalle deleghe sindacali associative rilasciate dalla sede INPS di Bari nonché con quelli derivanti dalla attività ispettiva di questa D.T.L. nei confronti dei patronati costituiti dalle OO.SS. oggetto della valutazione, in entrambi i casi in relazione al criterio inerente la tipologia funzionale del costituendo comitato;

Visti i dati forniti dalle OO.SS. interessate, quelli acquisiti dall'INPS e gli ulteriori in possesso dell'Ufficio;

Esperita sulla scorta degli stessi l'istruttoria le cui risultanze iniziali sono state ripercorse a seguito delle eccezioni mosse, per ragioni contrapposte dalle OO.SS, dei lavoratori, e definitivamente raggiunte ai fini della individuazione della maggiore rappresentatività territoriale facendo riferimento alla valutazione globale dei criteri sopraddetti così procedendo: somma dei valori dei singoli criteri omogenei di ogni organizzazione sindacale; calcolo della incidenza percentuale su ogni totale così ottenuto del dato fornito da ciascuna OO.SS; somma di tutti i valori percentuali e divisione per il numero dei criteri considerati.

I valori ottenuti, sommati, sono stati divisi per il numero delle OO.SS. per le quali si procede al fine di determinare il quoziente da considerare per l'attribuzione dei seggi;

Vista anche la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI – 23 febbraio 1983, n. 106 che, tra l'altro, recita "il fattore numerico non costituisce un dato meramente quantitativo ma, in regime libera associazione, è anche indice significativo del consenso raggiunto e, quindi, elemento qualitativo";

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Dato atto che qualora dovesse essere accertata d'ufficio una incompatibilità continuativa ed assoluta per conflitto istituzionale di interessi e di funzioni per qualcuno dei componenti designati, sarà dichiarata la decadenza d'ufficio nei modi previsti dalla normativa al riguardo;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. cui compete di diritto, ai sensi del 1° comma, punto 1), dell'art. 44 della sopraindicata legge n. 88/89, un posto fra i sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 44, comma 1°, sub 4) della legge n. 88/89 citata che prevede quale membro di diritto del Comitato "il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o il Direttore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro";

Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687 (regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro) che all'art. 9, comma 2°, recita: "La rappresentanza del Ministero in Comitati ed Organi Collegiali, attribuita dalle norme vigenti al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché al Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, compete al dirigente Preposto alla Direzione Provinciale ora Direzione Territoriale del Lavoro:

Considerato, infine, che fanno altresì parte di diritto del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S., ai sensi del citato art. 44, comma 1°, punti 5) e 6):

il Direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato;

il Dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito, presso la Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, dell'I.N.P.S. di Bari, il Comitato Provinciale di cui al 1° comma dell'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Milella Giuseppe - in rappresentanza della UIL;

2) Lupelli Filippo - in rappresentanza della UIL;

3) Di Gennaro Dino - in rappresentanza della CISL;

4) Mastropietro Donato - in rappresentanza della CGIL;

5) Furio Donata - in rappresentanza della CGIL;

6) Verzillo Vitomarino - in rappresentanza della UGL;

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

7) Schiavoni Raffaele - in rappresentanza della CIDA;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

8) Bisceglie Giuseppe - in rappresentanza della Confindustria;

9) Laselva Giampiero - in rappresentanza della Confagricoltura;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

11) Laforgia Mario - in rappresentanza della Confartigianato;

12) Carriera Pantaleo - in rappresentanza della Confcommercio;

il Dirigente pro-tempore della Direzione Territoriale del Lavoro di Bari ovvero il suo delegato;

il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Bari ovvero il suo delegato;

il Dirigente pro-tempore della sede provinciale di Bari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ovvero il suo delegato;

Art. 2.

Il Comitato, composto come sopra, ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data di insediamento.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bari, 21 novembre 2011

Il direttore territoriale: CANGIANO

12A01258

DECRETO 18 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 03/09 del 22 dicembre 2009, di ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della Provincia di Reggio Calabria e quello successivo n. 04/2011 del 10 febbraio 2011, con il quale il sig. Matalone Carmelo è stato nominato componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, su designazione della Coldiretti di Reggio Calabria;

Vista la nota prot. n. 5/2012 del 10 gennaio 2012, con la quale il Presidente della Coldiretti di Reggio Calabria designa il sig. Timpano Giuseppe Antonio a sostituire il predetto sig. Matalone Carmelo;

Decreta:

Il sig. Timpano Giuseppe Antonio, è nominato componente effettivo della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della Provincia di Reggio Calabria, per la restante durata in carica di detta Commissione, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione della Coldiretti di Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Matalone Carmelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 18 gennaio 2012

Il direttore territoriale: MUSCATELLO

12A01255

DECRETO 24 gennaio 2012.

Rinnovo della commissione provinciale C.I.G., settore edilizia ed affari, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del lavoro;

Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 14 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione Provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa Integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale — Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione Generale Rapporti di Lavoro — Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale — Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del D.P.R. n. 639/70 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Visto il DPR n. 144 del 7 aprile 2011 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del Lavoro Territoriale di Pesaro (C.G.I.L.);

Unione Sindacale Territoriale di Pesaro (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro (CONFINDUSTRIA);

Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Pesaro (C.N.A.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Pesaro dell’INPS, la Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni, settore dell’Edilizia ed affini, composta come segue:

Direttore dell’INPS - Sede Provinciale - Presidente;

dott.ssa Iera Alberta - Membro supplente;

Rappresentanti della Direzione Provinciale del Lavoro:

dott. Sabbatucci Roberto - Membro effettivo;

dott. Gaspari Alessandra - Membro supplente;

Rappresentanti dei lavoratori:

Lorenzi Giuseppe - Membro effettivo;

Ansuini Massimo - Membro supplente;

Santoro Alessandro - Membro effettivo;

Ferri Paolo - Membro supplente;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Clini Stefano - Membro effettivo;

Petroccione Cristina - Membro supplente;

Baldarelli Fausto - Membro effettivo;

Primavera Debora - Membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell’edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 24 gennaio 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A01257

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale C.I.G., settore edilizia ed affari, della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all’art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro;

Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l’istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 15 del 3 giugno 2008 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore Edilizia ed Affini, relativa alla provincia di Ancona;

Vista la nota prot. n. STAN/20120126/1095 del 26 gennaio 2012 con la quale la C.G.I.L. di Ancona, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta Commissione provinciale CIG, settore Edilizia ed Affini, la sig.ra Daria Raffaeli in sostituzione del sig. Giuseppe Galli designato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Daria Raffaeli è nominata membro supplente della Commissione provinciale CIG, settore Edilizia ed Affini, della provincia di Ancona, in rappresentanza della C.I.G.L. della provincia di Ancona, in sostituzione del sig. Giuseppe Galli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 30 gennaio 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A01256

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jamila Lafsihi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Jamila LAFSIHI, cittadina marocchina, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo finale del Corso di formazione professionale per acconciatrice della durata di 1 anno conseguito presso l'"Ecole De Demain de Haute Coiffure" di Casablanca (Marocco), e del Certificato di fine formazione in acconciatura della durata di 3 anni conseguito presso la Scuola "El Othmania pour la coiffure", per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA Benessere;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Jamila LAFSIHI, cittadina marocchina, nata a Casablanca (Marocco) in data 13 marzo 1969, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01421

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta Luminita Grancea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Nicoleta Luminita Grancea, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Certificat de Absolvire» in «coafor-stilist» (Certificato di qualifica professionale) nel mestiere di «parrucchiera-stilista», della durata di 6 mesi, per complessive 720 ore, conseguito presso la «S.C. Reflexo-Vital S.r.l.» - in Sibiu (Romania), unitamente all'esperienza maturata nel settore nella società SC Lumi Style-Coafor SRL dal 22 luglio 2009 al 19 dicembre 2009 quale amministratore e successivamente come stilista parrucchiere dal 19 dicembre 2009 al 31 agosto 2011 per 2 anni e 2 mesi circa, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e

integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Nicoleta Luminita Grancea, cittadina rumena, nata a Sibiu (Romania) in data 8 luglio 1976, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01422

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Oksana Turko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Oksana Turko, cittadina ucraina, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Dyplom» n. 014445 post secondario non universitario di operaio qualificato con qualifica di parrucchiere uomo/donna della durata di un anno per 1330 ore, conseguito presso l'Istituto professionale-tecnico n. 22 di Lviv (Ucraina), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA benessere;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Oksana Turko, cittadina ucraina, nata a Cervonograd (Ucraina) in data 20 dicembre 1977, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01423

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2012.

Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere *f* e *f-bis)*;

Visto il decreto 20 Settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 Luglio 2002, n. 145;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute del 8 Novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1.282, in data 14 Novembre 2011, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani a decorrere dal 16 Novembre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 796, lett. *f)* della legge 27 Dicembre 2006 n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Aifa, ed, in particolare, la Delibera n.26 del Consiglio di Amministrazione in data 27 Settembre 2006;

Visto l'articolo 1, comma 796, lett. *g)* della legge n.296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla citata Delibera n. 26 del 27 Settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico – finanziari per il SSN;

Vista la Determinazione del 27 Settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata", con cui è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello

0,6%, già disposto con la Determinazione del 30 Dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 Febbraio 2007;

Visto l'articolo 1, comma 3, della Determinazione del 9 Febbraio 2007, pubblicata in G.U. n. 43 del 21 Febbraio 2007, che ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'articolo 1, comma 40 della legge 662/1996;

Visto l'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge il 29 novembre 2007, n.222 che dispone che a decorrere dall'anno 2008, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 28 Aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni in Legge 24 Giugno 2009, n.77, che ha ridotto al 13,6% per l'anno 2009 il tetto della spesa farmaceutica territoriale;

Visto l'articolo 22, comma 3, della Legge 3 Agosto 2009, n.102 che dispone l'ulteriore riduzione del tetto della spesa farmaceutica territoriale al 13,3% a decorrere dall'anno 2010;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 gennaio 2010 recante: "Determinazione del tetto per la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2010) che definisce l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale nell'anno 2010, e la sua ripartizione a livello regionale;

Visto l'articolo 11, comma 5, lettera a), del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122, che dispone l'incremento di 250 milioni di euro del Fondo Sanitario Nazionale (FSN);

Visto l'articolo 11, comma 6, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n.122, ulteriormente modificato dal Decreto Legge 29 Dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Febbraio 2011, n.10, che ridetermina le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di fascia A dovute al farmacista e al grossista previste a norma dell'articolo 1, comma 40 della legge n.662/1996 rispettivamente al 30,35% e 3,0% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA;

Visto l'articolo 5, comma 2 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge 29 Novembre 2007, n.222 che dispone l'attribuzione a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC) di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi;

Considerato che l'AIFA a partire dal 24 Marzo 2010, ha reso disponibili i budget provvisori 2010 alle Aziende titolari di AIC e, a partire dal 5 Novembre 2010, sono stati resi disponibili i budget definitivi 2010;

Vista la determinazione AIFA 3 novembre 2008, recante: "Approvazione delle modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale";

Visto l'articolo 5, comma 3 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge 29 Novembre 2007, n.222 che definisce le regole per il ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale;

Rilevato che il disavanzo della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul FSN 2010 è pari a 23.035.247 euro;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 9 Dicembre 2011 che dà mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2010 a livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul FSN, secondo le modalità di ripiano indicate dall'articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n.159/2007, convertito in Legge n.222/2007 sopra richiamato;

DETERMINA

Articolo 1

1. A partire dal 13 Febbraio 2012, le Aziende titolari di autorizzazioni ad immissioni in commercio (AIC) possono consultare gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua ripartizione regionale, secondo la metodologia allegata (allegato 1, paragrafo 2) che costituisce parte integrante della presente determinazione, attraverso l'indirizzo internet https://trasparenza.agenziafarmaco.it/ o, in alternativa, attraverso la sezione RIPIANO 2010 del sistema AIFA Front End (http://front-end.agenziafarmaco.it/).

2. Le aziende titolari di AIC presentano entro il 27 Febbraio 2012 una "dichiarazione di accettazione del ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010", secondo il modello allegato alla presente determinazione (allegato 2), che deve essere compilata in modo informatizzato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, e trasmessa all'AIFA tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail: aifa@aifa.mailcert.it

3. Le Aziende titolari di AIC coinvolte dalla procedura di ripiano effettuano i rispettivi versamenti alle Regioni in un'unica soluzione, attestandone l'adempimento nella relativa sezione dell'AIFA Front End entro il 16 Marzo 2012. Laddove l'importo del versamento alla singola Regione risultasse inferiore ai 10€ (ossia compreso tra 0,01€ e 9,99€), le Aziende sono esentate dall'effettuazione del versamento.

4. Le Aziende Titolari di AIC che non adempiono agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei termini perentori ivi previsti sono sottoposte ai conseguenti provvedimenti di riduzione del prezzo delle loro specialità medicinali che hanno concorso allo sfondamento

dal tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20%, nei successivi sei mesi.

Articolo 2

1. Al fine di ripianare lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, lo sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007 a carico del farmacista e del grossista è incrementato, per i soli farmaci erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA, secondo la metodologia allegata (allegato 1, paragrafo 3) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione.

2. In applicazione del comma 1, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 sono rideterminate rispettivamente nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione.

3. La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al 66,65%. Il grossista nella cessione al farmacista applica un valore pari al 69,58%. Il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di IVA e le quote di spettanza sopra individuate.

Articolo 3

1. La presente determinazione sostituisce ogni altra determinazione precedente e incompatibile.

2. Essa diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 7 febbraio 2012

Il direttore: PANI

ALLEGATO 1

METODOLOGIA DI RIPIANO DELLO SFONDAMENTO DEL TETTO DEL 13,3% DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 222/2007

1. Definizione del valore di ripiano e sua ripartizione tra le Regioni

Il monitoraggio a consuntivo della spesa farmaceutica territoriale 2010 e del tetto del 13,3% a livello nazionale ed in ogni singola Regione ha evidenziato il mancato rispetto del limite di finanziamento dell'assistenza farmaceutica fissato sulla base decreto del 28 gennaio 2010 "Determinazione del tetto per la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2010), successivamente incrementato di 250 milioni di euro ai sensi dell'art.11, comma 5, lettera a) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n.122.
Il disavanzo a livello nazionale rispetto al valore in corrispondenza del tetto del 13,3% del Fondo Sanitario Nazionale 2010 ammonta a 23.035.247€ (**tabella 1**). Il 100% di tale valore di sfondamento deve essere ripianato dalle aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo quanto disposto dall'art.5, comma 3, lettera a) del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge il 29 novembre 2007, n.222 (di seguito citata L.222/2007).
In linea con quanto previsto dall'art.5, comma 3, lettera c) della L.222/2007, le modalità di ripiano saranno distinte nel caso delle aziende farmaceutiche, rispetto a quella applicata nel caso dei grossisti e dei farmacisti.
Infatti, il ripiano a carico delle aziende farmaceutiche verrà attuato utilizzando il sistema del pay-back introdotto dall'art.1, comma 796, lettera g), della Legge 27 Dicembre 2006, n.296, tramite versamento diretto alle Regione nelle quali è stato verificato il mancato rispetto dei vincoli di spesa, in misura proporzionale al superamento del tetto del 13,3% a livello regionale. Nella **tabella 2** è mostrata l'incidenza percentuale dello scostamento assoluto della spesa territoriale regionale dal valore del 13,3% sul Fondo Sanitario Regionale, rispetto allo scostamento complessivo delle sole Regioni nelle quali è stato registrato un disavanzo rispetto al finanziamento. Tale incidenza percentuale è stata successivamente utilizzata per ripartire il valore complessivo di pay-back attribuito ad ogni azienda farmaceutica, nei rispettivi versamenti a beneficio di: Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo, Calabria e Liguria.
Infine, il ripiano a carico dei grossisti e farmacisti verrà attuato attraverso la rideterminazione da parte dell'AIFA delle quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, in applicazione di un incremento della percentuale di sconto a beneficio del SSN per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione.

2. Procedura di attribuzione del ripiano alle aziende farmaceutiche

Nel corso del 2010 sono stati pubblicati dall'AIFA i budget previsionali e definitivi del 2010 per azienda farmaceutica in accordo con quanto disposto dall'art.5 della L.222/2007.
Come anticipato nella prima sezione, l'intero disavanzo di 23.035.247€ rispetto al livello di finanziamento della spesa farmaceutica territoriale (i.e.: 13.965 milioni di €) è ripartito a lordo IVA, tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano a carico di ogni azienda

farmaceutica è calcolata in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a), della L.222/2007.
Pertanto la metodologia di ripiano prevede come elemento centrale il confronto tra il valore di budget attribuito ad ogni singola azienda farmaceutica durante il 2010 e la corrispondente spesa rilevata sulla base dei dati di monitoraggio a consuntivo dell'anno.
Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, la L.222/2007 prevede che l'eventuale sfondamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), per tali farmaci sia ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Pertanto, prima di procedere al confronto tra il valore di budget attribuito ad ogni singola azienda farmaceutica e la corrispondente spesa territoriale rilevata a consuntivo del 2010, è stato verificato se la spesa per farmaci innovativi nel 2010 è coerente con il finanziamento del fondo dell'innovatività previsto dalla L.222/2007.
Dalla **tabella 3** emerge che la spesa territoriale 2010, al lordo dell'IVA, per i farmaci innovativi è stata inferiore rispetto al limite fissato nell'ambito del budget definitivo comunicato alle aziende farmaceutiche durante il 2010. A fronte di tale risultato, i farmaci innovativi sono stati esclusi dalla procedura di ripiano, mentre l'avanzo rispetto alla spesa del fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi è stato riallocato al mercato corrente.

Ai fini del rispetto del tetto della spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA nella definizione dei budget di ogni azienda farmaceutica ha attribuito il 60% delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale incremento del finanziamento dell'assistenza farmaceutica rispetto al 2009 (pari a +1,5 milioni di euro) e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva conseguente alle scadenze di brevetto in corso d'anno (pari a +166,9 milioni di euro).
Pertanto, prima di procedere al confronto tra il valore di budget attribuito ad ogni singola azienda farmaceutica e la corrispondente spesa rilevata a consuntivo del 2010, è stato necessario verificare se i risparmi attesi dalle scadenze brevettuali durante il 2010 sono risultati almeno coincidenti con quelli effettivamente registrati a consuntivo di spesa.
Dalla **tabella 4** si evince che le risorse incrementali effettivamente disponibili in conseguenza delle scadenze brevettuali in corso d'anno sono state inferiori di 35,4 milioni di euro rispetto all'atteso: anziché i 166,9 milioni di euro attesi, sono stati ottenuti 131,5 milioni di euro (i.e.: 166,9−35,4). Ciò può accadere sia in conseguenza di una ritardata commercializzazione delle specialità generiche rispetto alla data di scadenza del brevetto, sia in conseguenza di una crescita dei consumi rispetto al 2009. In definitiva, tale risultato implica che i principi attivi che hanno avuto la scadenza brevettuale durante il 2010 sono stati inseriti nella procedura di ripiano.
Al riguardo, la metodologia di definizione dei budget ai sensi della L.222/2007 prevede che ad ogni principio attivo che perde la copertura brevettuale in corso d'anno venga assegnato un budget che tenga conto sia dei mesi di perdita della copertura brevettuale, sia dello sconto negoziato (o in sua assenza uno sconto pari al 40%). Fin dal budget provvisorio, il valore di budget calcolato (comprensivo della quota di minor spesa relativa al periodo di perdita della copertura brevettuale) viene assegnato esclusivamente alle specialità ancora coperte da brevetto al gennaio 2010 che, successivamente durante l'anno, verranno genericate a fronte della commercializzazione delle specialità generiche contenenti il medesimo principio attivo. Tuttavia, la metodologia del budget prevede che tale attribuzione alle specialità in scadenza brevettuale non sia definitiva, di conseguenza la quota di mercato non esclusiva (che viene comunicata dall'AIFA alle aziende farmaceutiche all'atto di pubblicazione dei budget) viene poi ripartita in competizione tra le specialità genericate e quelle generiche, che nel frattempo hanno raggiunto la commercializzazione.

Pertanto, ai fini della procedura di ripiano, è stata calcolata l'incidenza della spesa territoriale 2010 di tutte le specialità medicinali contenenti il medesimo principio attivo che ha perso la copertura brevettuale durante il 2010 (i.e. sia le specialità genericate, sia quelle generiche) sul totale del principio attivo. Tali incidenze sono state quindi utilizzate per ridistribuire la quota di mercato non in esclusiva, ridefinendo il budget delle specialità medicinali genericate e assegnando a posteriori un budget a quelle generiche commercializzate durante il 2010.

Prima di procedere al confronto tra il valore di budget attribuito ad ogni singola azienda farmaceutica e la corrispondente spesa rilevata a consuntivo del 2010 è stato escluso l'ossigeno. Tale esclusione è motivata dalla rilevazione di una spesa 2010 per ossigeno, comprensiva della dispensazione in distribuzione diretta ed in nome e per conto, di 130,4 milioni di euro (di cui 62,5 milioni con AIC), spesa inferiore ai 180 milioni di euro attribuiti con la pubblicazione dei budget definitivi 2010.

Inoltre, sono state escluse dalla procedura di ripiano le specialità medicinali per le quali l'AIFA ha già disposto il ripiano dello sfondamento dei tetti di prodotto disciplinati dalla delibera CIPE n.3 del 1 Febbraio 2001 in attuazione di quanto disposto dall'art.48, comma 33 del Decreto Legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni in Legge 24 Novembre 2003, n.326. Le specialità medicinali associate ad uno sfondamento del tetto negoziato che sono state escluse dalla procedura di ripiano dello sfondamento nazionale del tetto del 13,3% sono quelle che rispondono ai seguenti criteri:
1. ogni specialità medicinale per la quale durante il 2010 sia stato ripianato lo sfondamento del tetto negoziato a beneficio delle Regioni;
2. ogni specialità medicinale associata ad un tetto negoziato la cui data di fine competenza sia ricaduta durante il 2010;
3. ogni specialità medicinale per la quale sia stata attivata durante il 2010 la procedura di accertamento amministrativo dello sfondamento del tetto negoziato, ancorché la vigenza del tetto sia riferita ad un periodo di competenza antecedente.
Le specialità medicinali che, pur essendo associate ad uno sfondamento del tetto negoziato, NON sono state escluse dalla procedura di ripiano dello sfondamento nazionale del tetto del 13,3%, sono tutte le specialità medicinale che, pur rispondendo ai precedenti criteri 2 e 3, sono associate ad una sentenza del TAR che implicitamente potrebbe prevedere una ridefinizione del quantum di ripiano dello sfondamento attribuito dall'AIFA.[1]
Sulla base di tali criteri sono state escluse le seguenti specialità medicinali: Meropur®, Puregon®, Ratacand®, Blopress®, Certican®, Gonal-F®, Xagrid®, Mestinon®, Goltor®, Inegy®, Zeklen®, Vytorin®. Al fine di preservare la coerenza dello sviluppo successivo della procedura di ripiano, dal budget 2010 delle rispettive aziende titolari è stata eliminata la quota di mercato di tali specialità medicinali assegnata a budget.
Complessivamente l'importo di pay-back disposti e/o già erogati dalle Aziende Farmaceutiche a beneficio delle Regioni a ripiano dello sfondamento di tetti negoziati per singole specialità medicinali ammonta a 72,3 milioni di euro (**tabella 1**).

La procedura di ripiano dello sfondamento nazionale del tetto del 13,3%, quindi, prevede che per ogni specialità medicinale di fascia A, in ogni categoria ATC al 4° livello, commercializzata durante il 2010 sia ricavata la spesa netta, comprensiva di tutte le

1 Nello specifico di tali specialità medicinali, l'eventuale quota di ripiano attribuita al titolare a fronte dello sfondamento del budget assegnato nel 2010 a tali prodotti verrà detratta dal valore di ripiano successivamente comunicato dall'AIFA, conseguente allo sfondamento dei tetti di prodotto disciplinati ai sensi della delibera CIPE n.3 del 1 Febbraio 2001.

compartecipazioni a carico del cittadino, ed il fatturato dell'azienda al lordo dell'IVA sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Salute 20 Settembre 2004, n. 245; nonché la spesa in distribuzione diretta di fascia A trasmessa dalle Regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, ovvero in sua assenza la spesa corrispondente al 40% della spesa regionale per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo della tracciabilità del farmaco istituito ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004. La spesa in distribuzione diretta di una specialità medicinale coincide con il fatturato dell'azienda al lordo dell'IVA.

Successivamente è stata calcolata la spesa territoriale 2010, come somma della spesa netta relativa alla distribuzione attraverso il canale convenzionale, comprensiva di tutte le compartecipazioni a carico del cittadino, e della spesa per medicinali di fascia A in distribuzione diretta. Tale valore, calcolato per ogni specialità medicinale, è stato quindi ridotto degli importi eventualmente versati dalle aziende farmaceutiche durante il 2010 in attuazione dei pay-back vigenti: pay-back dell'1,83% relativo al periodo agosto-dicembre 2010 ai sensi della Determinazione 18 Febbraio 2011 (recante: "Metodologia di attuazione dello sconto dell'1,83% a carico delle aziende farmaceutiche in applicazione dell'art.11 comma 6 del D.L.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n°122 del 30 luglio 2010") e del pay-back del 5% nel canale convenzionale e non convenzionale di fascia A ai sensi della Determinazione AIFA del 7 aprile 2010 (recante: "Procedure di Payback per l'anno 2010"). Analogamente, è stato ricavato il fatturato dell'azienda al lordo dell'IVA, e al netto dei pay-back versati, relativo sia alle vendite attraverso il canale convenzionale[2], sia alle vendite alle strutture sanitarie pubbliche per la distribuzione diretta di fascia A.

A questo punto, per ogni azienda farmaceutica e per le corrispondenti specialità medicinali di cui è titolare, è stato effettuato il confronto tra la spesa farmaceutica territoriale 2010 ed il valore di budget attribuito in corso d'anno. La spesa di ogni specialità medicinale commercializzata durante il 2010, alle quali non era stato assegnato un budget, è stata integralmente considerata come spesa incrementale (tranne quando non si tratti di specialità autorizzata in combinazione con il requisito dell'innovatività e dei conseguenti benefici previsti della L.222/2007).

Successivamente, per ogni azienda farmaceutica, sono state aggregate le differenze tra spesa territoriale 2010 e budget assegnato, ad ogni specialità medicinale di cui è titolare. Tale aggregazione ha consentito di calcolare uno sfondamento/avanzo del budget assegnato all'azienda farmaceutica (ossia la somma algebrica delle differenze tra spesa e budget di tutte le specialità medicinali, compreso quelle che hanno fatto registrare un avanzo rispetto al budget).

L'ulteriore sviluppo della metodologia di ripiano ha preso in esame solo le aziende farmaceutiche che complessivamente hanno fatto registrare un sfondamento rispetto al budget assegnato. Al contrario tutte le aziende farmaceutiche che hanno evidenziato un

[2] Il fatturato è stato ricavato a partire dalla spesa a prezzi al pubblico, distinguendo tra il margine a beneficio del produttore per la vendita di medicinali coperti da brevetto, rispetto a quello ridefinito ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 28 Aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 Giugno 2009, n. 77, per la vendita di medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 Novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto.

avanzo rispetto al budget assegnato durante il 2010 sono state escluse dal successivo sviluppo della procedura di ripiano.
Il valore di sfondamento complessivo delle sole aziende farmaceutiche che hanno concorso al mancato rispetto del tetto del 13,3% sul FSN 2010 è stato utilizzato per calcolare l'incidenza percentuale dello sfondamento di ogni azienda e di ogni specialità medicinali di fascia A di cui è titolare. Tale percentuale è stata utilizzata per ripartire il valore del ripiano di 23.035.247€ nell'ambito dell'insieme delle aziende farmaceutiche che hanno fatto registrare uno sfondamento della spesa territoriale 2010 rispetto al budget assegnato.
Il valore di ripiano totale così ottenuto è stato infine ripartito tra azienda farmaceutica e filiera distributiva, moltiplicandolo per la proporzione p data dal rapporto tra fatturato dell'azienda al lordo dell'IVA (comprensivo della distribuzione diretta) e la corrispondente spesa territoriale 2010 (i.e.: la quota a carico dell'azienda), ovvero moltiplicandolo per la proporzione 1-p per identificare la quota a carico della filiera distributiva.
In conclusione, dato un valore da ripianare di 23.035.247€, la procedura di ripiano ha consentito di calcolare un importo complessivo di 17.115.649€ a carico delle aziende farmaceutiche e di 5.919.598€ a carico di farmacisti e grossisti. Tali importi verranno recuperati con le modalità operative di seguito esposte.

Su 395 aziende farmaceutiche titolari di specialità medicinali commercializzate nel 2010 nel contesto dell'assistenza farmaceutica territoriale, 239 aziende (i.e. 60,5%) hanno cumulato una spesa ed un fatturato superiori al budget assegnato nel 2010 e, pertanto, concorrono a ripianare lo sfondamento di 17.115.649€ in misura proporzionale al superamento del budget, tramite procedura di pay-back diretto alle Regioni. A partire dal 13 Febbraio 2012, le Aziende titolari di autorizzazioni ad immissioni in commercio (AIC) possono consultare gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua ripartizione regionale attraverso l'indirizzo internet https://trasparenza.agenziafarmaco.it/ o, in alternativa, attraverso la sezione RIPIANO 2010 del sistema AIFA Front End (http://front-end.agenziafarmaco.it/).

3. Procedura di attribuzione del ripiano a Grossisti e Farmacisti

Il ripiano a carico di farmacisti e grossisti, in linea con quanto disposto dal comma 3c, art.5 della L.222/2007, verrà attuato attraverso l'incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. L'onere a carico di farmacisti e grossisti a ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010 è pari a 5.919.598€. Tale valore risulta conforme con quanto disposto dall'art. 5 comma 3, lettera a) della L.222/2007, successivamente modificato dall'art. 22, comma 3-bis, della Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 1° Luglio 2009, n. 78, che esclude dalla quota di sfondamento imputabile a farmacisti e grossisti, la spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini. Tale quota di sfondamento è, di conseguenza, posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati.
In definitiva, l'onere complessivo di 5.919.598€ a carico dei farmacisti e grossisti risultante dalla procedura di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale nel 2010 è esclusivamente riconducibile all'eccessivo consumo -rispetto alle risorse stanziate- di medicinali dispensati in regime convenzionale.
Stante lo sconto dello 0,64% sul prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA, fissato dalla Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, a fronte di una spesa farmaceutica convenzionata di 12.998 milioni di euro nel 2010 (fonte Distinte Contabili Riepilogative rilevate da AGENAS), tale sconto ha generato risparmi a beneficio del SSN pari a 63,8

milioni di euro (**tabella 5**). Nell'ipotesi di invarianza della spesa lorda, al fine di recuperare la quota di ripiano a carico del Farmacista e Grossista in 6 mesi, lo sconto complessivamente atteso, comprensivo di quello vigente, deve generare risparmi pari a 75,7 milioni di euro su base annua.
Pertanto, l'AIFA dispone l'incremento dello sconto a carico di Farmacisti e Grossisti, introdotto con la Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, per l'erogazione di medicinali a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, portandolo dall'attuale 0,64% al 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA (**tabella 5**). Tale nuovo sconto a carico della filiera distributiva verrà acquisito applicando le marginalità a beneficio di farmacisti e grossisti disposte dall'art. 2, comma 2 e 3 della presente Determinazione e resterà in vigore per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente atto.

4. Modalità operative di ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010

Il ripiano a carico delle Aziende Farmaceutiche è visualizzabile sul sito dell'AIFA Front End secondo le modalità previste dall'art. 1 della presente Determinazione, così come tutti gli elementi di calcolo previsti dalla metodologia. Ogni Azienda Farmaceutica titolare di AIC dal 13 Febbraio 2012 potrà prendere visione, attraverso la propria area riservata, dell'importo di ripiano attribuito e della sua ripartizione a beneficio delle Regioni. Ogni titolare di AIC entro il 27 Febbraio 2012 deve compilare una "dichiarazione di accettazione del ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010". Tale dichiarazione deve essere compilata in modo informatizzato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, e trasmessa all'AIFA tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail: aifa@aifa.mailcert.it.

Le Aziende Titolari di AIC coinvolte dalla procedura di ripiano devono effettuare i versamenti alle Regioni e caricare le attestazioni di versamento nella relativa sezione dell'AIFA Front End entro il 16 Marzo 2012. Laddove l'importo del versamento alla singola Regione risultasse inferiore ai 10€ (ossia compreso tra 0,01€ e 9,99€), le Aziende Farmaceutiche sono esentate dall'effettuazione del versamento.
Al fine di agevolare le Regioni nella corretta classificazione degli importi ricevuti, la causale di versamento deve essere rigorosamente compilata con la seguente dicitura: "Ripiano Territoriale 2010 Codice SIS.....".

Per esempio se la ditta è la "...denominazione del titolare...", codice SiS 0040, la casuale sarà:

Le Aziende Titolari di AIC che non trasmetteranno la dichiarazione di accettazione del ripiano debitamente compilata entro il 27 Febbraio 2012, o non versano gli importi dovuti alle Regioni o li versano parzialmente rispetto ai termini perentori comunicati, o non li versano entro il 16 Marzo 2012, saranno soggette a successivo provvedimento di riduzione del prezzo delle loro specialità medicinali che hanno concorso allo sfondamento dal tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20%, nei successivi sei mesi (lettera d, comma 3, dell'art.5 della L.222/2007 citata in premessa).

Tabella 1. Monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2010 e verifica del rispetto del tetto del 13,3% sul Fondo Sanitario Nazionale

Capitoli di spesa	**Valore**	**Formule**
Fondo sanitario nazionale 2010	105.003,29	A
Tetto di spesa programmata (13,3%)	**13.965,44**	**B=A×13,3%**
Spesa convenzionata a carico del SSN	11.191,04	C
Distribuzione diretta di fascia A	2.143,69	D
Compartecipazioni	998,21	E
Spesa farmaceutica territoriale 2010	14.332,94	F=C+D+E
Pay-back relativo alla sospensione della riduzione di prezzo del 5% ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera g della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive proroghe	186,00	G
Pay-back dell'1,83% relativo al periodo 31 luglio 2010 – 31 dicembre 2010 sulla spesa farmaceutica convenzionata a prezzi al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.11 comma 6 del decreto legge del 30 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010, e attuato con Determinazione AIFA del 18 febbraio 2011	86,16	H
Pay-back dovuti a fronte del ripiano dello sfondamento dei tetti di prodotto disciplinati dalla delibera CIPE n.3 del 1 febbraio 2001 in attuazione di quanto disposto dall'art.48, comma 33 del decreto legge n.269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla Legge n.326 del 24 novembre 2003	72,31	I
Spesa territoriale per confronto con il tetto	**13.988,47**	**L=F-G-H-I**
Scostamento	**+23,03**	**M=L-B**
Incidenza % sul FSN	13,32%	N=L/A%

Dati in ×1.000.000 €

Tabella 2. Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2010 al netto dei pay-back e verifica del rispetto del tetto di spesa del 13,3%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.

	A	B=A*13,3%	C	D=C-B	E=C/A*100		
Regione	FSN Gen-Dic 2010	Tetto 13,3%	Spesa territoriale	Scostamento assoluto	Inc.% su FSR	Scostamento assoluto delle Regioni oltre il 13,3%	Inc% Scostamento Regione
PUGLIA	6.993.283.749	930.106.739	1.090.238.445	160.131.707	15,60%	160.131.707	**21,1%**
SICILIA	8.575.651.770	1.140.561.685	1.323.471.381	182.909.696	15,40%	182.909.696	**24,1%**
SARDEGNA	2.851.652.762	379.269.817	434.718.759	55.448.941	15,20%	55.448.941	**7,3%**
LAZIO	9.805.279.971	1.304.102.236	1.495.923.562	191.821.326	15,30%	191.821.326	**25,3%**
CAMPANIA	9.803.914.921	1.303.920.685	1.427.395.983	123.475.299	14,60%	123.475.299	**16,3%**
ABRUZZO	2.356.366.227	313.396.708	331.452.399	18.055.691	14,10%	18.055.691	**2,4%**
CALABRIA	3.478.040.151	462.579.340	487.142.444	24.563.103	14,00%	24.563.103	**3,2%**
LIGURIA	3.086.547.901	410.510.871	411.816.019	1.305.149	13,30%	1.305.149	**0,2%**
MOLISE	569.635.508	75.761.523	75.541.142	-220.380	13,30%		
MARCHE	2.804.123.443	372.948.418	368.882.331	-4.066.087	13,20%		
BASILICATA	1.044.398.564	138.905.009	135.659.946	-3.245.063	13,00%		
V. AOSTA	220.050.755	29.266.750	27.976.016	-1.290.734	12,70%		
TOSCANA	6.681.483.842	888.637.351	847.356.883	-41.280.468	12,70%		
FRIULI V.G.	2.170.539.314	288.681.729	270.988.069	-17.693.660	12,50%		
PIEMONTE	7.924.146.992	1.053.911.550	987.308.777	-66.602.773	12,50%		
UMBRIA	1.617.448.082	215.120.595	200.941.110	-14.179.485	12,40%		
E. ROMAGNA	7.755.486.935	1.031.479.762	936.908.505	-94.571.257	12,10%		
VENETO	8.507.979.997	1.131.561.340	987.066.872	-144.494.467	11,60%		
LOMBARDIA	17.035.070.055	2.265.664.317	1.971.433.448	-294.230.869	11,60%		
BOLZANO	835.337.243	111.099.853	86.732.917	-24.366.937	10,40%		
TRENTO	886.851.815	117.951.291	89.517.808	-28.433.483	10,10%		
ITALIA	**105.003.289.999**	**13.965.437.570**	**13.988.472.817**	**23.035.247**	**13,32%**	**757.710.912**	**100,0%**

Tabella 3. Confronto tra la spesa territoriale dei farmaci innovativi di fascia A e il finanziamento disposto con il relativo fondo ai sensi della L.222/2007

	Fondo Innovatività	Spesa Territoriale 2010	Scostamento assoluto
Farmaci Innovativi	77.570	61.912	**-15.658**

Dati in ×1.000 €

Tabella 4. Confronto per ogni principio attivo che ha raggiunto la scadenza brevettuale durante il 2010, tra il valore di budget attribuito e la corrispondente spesa territoriale registrata a consuntivo dell'anno

Principio Attivo	Spesa 2010	Budget	Δ	Δ%
CLOPIDOGREL	***69.953.018***	***56.901.981***	***13.051.037***	***22,9%***
LERCANIDIPINA	***54.259.743***	***44.377.614***	***9.882.130***	***22,3%***
REPAGLINIDE	***38.560.059***	***30.951.982***	***7.608.077***	***24,6%***
LATANOPROST	***36.871.910***	***32.833.907***	***4.038.003***	***12,3%***
NEBIVOLOLO	***99.865.607***	***98.231.646***	***1.633.960***	***1,7%***
LEVOCETIRIZINA	***10.668.708***	***10.255.777***	***412.931***	***4,0%***
NOMEGESTROLO	***1.706.705***	***1.315.558***	***391.146***	***29,7%***
CLOBETASOLO	***2.885.751***	***2.616.400***	***269.351***	***10,3%***
AMISULPRIDE	***5.643.210***	***5.410.197***	***233.013***	***4,3%***
MIZOLASTINA	1.137.675	1.179.118	-41.443	-3,5%
VALACICLOVIR	10.292.373	10.404.273	-111.900	-1,1%
TACALCITOLO	3.939.338	4.236.704	-297.366	-7,0%
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	58.552.073	60.245.531	-1.693.459	-2,8%
TOTALE	**394.336.170**	**358.960.689**	**+35.375.481**	**9,9%**

Tabella 5. Procedura di ridefinizione dello sconto a carico del farmacista e del grossista disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, a ripiano dello sfondamento nazionale del tetto della spesa farmaceutica territoriale 2010.

	Valore (€)	
Spesa Convenzionata Lorda 2010	12.998.292.776	A
Sconto dello 0,64% (Determinazione AIFA 9/2/2007)	63.830.387	B
Ripiano totale	23.035.247	C
Quota di ripiano a carico delle Aziende Farmaceutiche	17.115.649	*D*
Quota di ripiano in 6 mesi a carico del Farmacista e Grossista	**5.919.598**	***E=C-D***
Nuovo importo totale atteso, comprensivo della quota di ripiano a carico del Farmacista e Grossista	75.669.583	F=B+(E*2)
Nuova Percentuale di Sconto a carico del Farmacista e del Grossista	**0,76%**	**G=(F*0,64%)/B**

*il valore non corrisponde esattamente allo 0,64% a causa delle esclusioni.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Determinazione AIFA del ...., che dispone il ripiano dello sfondamento del tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale 2010

Io sottoscritta/o..in qualità di.......................p.t. della Società........................, titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di medicinali ad uso umano, con sede in...................................... ivi domiciliato per carica, in base ai poteri..............., preso atto degli importi di ripiano per singola specialità medicinale e per Regione che mi sono stati comunicati dall'AIFA ai sensi dell'art.5, del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge il 29 novembre 2007, n.222.

Dichiaro

☐ di ACCETTARE senza riserva alcuna la procedura di ripiano, sviluppata in modo conforme a quanto descritto nell'ambito della metodologia allegata nell'AIFA Front End e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, impegnandomi a versare l'importo totale di € .... tramite procedura di pay-back alle Regioni di seguito riportate:

Regione	Importo Pay-back
PUGLIA	....
SICILIA	....
SARDEGNA	....
LAZIO	....
CAMPANIA	....
ABRUZZO	....
CALABRIA	....
LIGURIA	....

Tali importi di pay-back a ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 2010 di mia competenza saranno versati improrogabilmente entro il 16 Marzo 2012.

☐ di NON ACCETTARE la procedura di ripiano, consapevole degli effetti di tale scelta, con riferimento alla riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui sono titolare, che hanno fatto registrare una spesa territoriale 2010 superiore rispetto al budget attribuito dall'AIFA, di seguito elencate:

Specialità medicinale	**Differenza tra Spesa e Budget**
A	……>0….
B	……>0….
C	……>0….
D	……>0….
E	……>0….

Prendo atto che tali specialità medicinali subiranno, ai sensi lettera d, comma 3, dell'art.5 della L.222/2007, una riduzione di prezzo in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20%, nei successivi sei mesi.
Tale opzione vale anche in caso di mancata trasmissione entro il termine improrogabile del 27 Febbraio 2012 e/o in caso di versamento parziale alle Regioni degli importi comunicati.

L'AIFA è consapevole che, laddove l'importo del versamento alla singola Regione risultasse inferiore ai 10€ (i.e. tra 0,01€ e 9,99€), l'Azienda titolare di AIC è esentata dall'effettuazione del versamento.

La/Il sottoscritta/o, infine, si impegna ad acquisire la presente dichiarazione precompilata in modo informatizzato e, successivamente, a trasmetterla integralmente debitamente sottoscritta tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail: aifa@aifa.mailcert.it

Il ……………………………………………

FIRMA

12A01544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yasminelle»

Estratto determinazione V&A.PC/II/91 del 25 gennaio 2012

Specialità medicinale: YASMINELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037199015/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037199027/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037199039/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037199041/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x13 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Bayer S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0701/001/R/001 NL/H/0701/001/1B/023.

Tipo di modifica: Richiesta rettifica determinazione V&A. PC/R/87/2011.

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto della suddetta Determinazione, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

leggasi:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 037199015/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037199027/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037199039/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037199041/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x13 compresse in blister PVC/AL.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A01252

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aliane».

Estratto determinazione V&A.PC/II/90 del 25 gennaio 2012

Specialità medicinale: ALIANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037376011/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376023/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376035/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376047/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x13 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Bayer S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0701/001/R/001 NL/H/0701/001/1B/024.

Tipo di Modifica: Richiesta rettifica Determinazione V&A. PC/R/86/2011.

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto della suddetta Determinazione, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0701/001/R/001 NUH/0701/001/1B/024

leggasi:

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NUH/0702/001/R/001 NL/H/0702/001/1B/024

e ove riportato:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

leggasi:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 037376011/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376023/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376035/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376047/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x13 compresse in blister PVC/AL.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A01253

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Symbicortmite».

Estratto determinazione V&A.PC/II/66 del 24 gennaio 2012

Specialità medicinale: SYMBICORTMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035603012/M - 1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603024/M - 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603036/M - 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603048/M - 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603051/M - 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603063/M - 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603075/M - 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603087/M - 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603099/M - 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603101/M - 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg.

Titolare AIC: Astrazeneca S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

SE/H/0230/001/11/046;

SE/H/0230/001/1B/043;

SE/H/0230/001/1B/047;

SE/H/0230/001/R/002.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01254

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi:

marchio	denominazione impresa	sede
13 LI	Crocione Pio	Piombino (LI)
14 LI	Regolini Mauro di Chiappini Regolini Roberta	Livorno
23 LI	B.G. Di Milani Silvio	Rosignano Solvay (LI)
79 LI	Kriss Gioielli di Baudino Silvio Domenico & Battiata Gabriella S.A.S.	Cecina (LI)

Con determinazione n. 12 del 17 gennaio 2012 il Segretario Generale ne ha pertanto disposto la cancellazione dal Registro degli assegnatati dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Le suddette imprese, non avendo provveduto come intimato alla restituzione dei punzoni in dotazione né avendone denunciate lo smarrimento, sono state diffidate dall'utilizzo dei marchi. Del fatto è stata data informazione alla Questura di Livorno.

12A00942

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto di centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale da realizzarsi nel comune di Crotone.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000010 del 25/01/2012 è stato archiviato il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale da realizzarsi nel comune di Crotone (KR), località Pertusola, presentato dalla società Crotone Power Development S.r.l. con sede in Via F. Scarpellini, 14 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare: "http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

12A01419

Archiviazione del progetto di riqualificazione della centrale di cogenerazione di Limito di Pioltello.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000011 del 25/01/2012 è stato archiviato il progetto di riqualificazione della centrale di cogenerazione di Limito di Pioltello (MI), presentato dalla società Energheia S.r.l. con sede in Via Capecelatro, 69, 20148 Milano.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare: "http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

12A01420

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione e designazione all'Organismo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., in Cabiate, ai fini della valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

Con decreto del 13 gennaio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l. con sede in via Europa, 28, 22060 Cabiate (CO), è autorizzato a rilasciare l'attestato CE del tipo in conformità alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. L'Organismo effettua la procedura di valutazione della conformità di cui al modulo B dell'allegato II della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.

L'autorizzazione provvisoria, già rilasciata all'Organismo con decreto 23 maggio 2011, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione ha efficacia temporale pari al certificato di accreditamento rilasciato con delibera del 19 dicembre 2011 dal Comitato settoriale di accreditamento organismi notificati del Dipartimento certificazioni ed ispezioni dell'Ente nazionale di accreditamento - ACCREDIA.

12A00943

Autorizzazione e designazione all'Organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, ai fini della valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

Con decreto del 13 gennaio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede in via Moscova, 11, 20017 Rho (MI), è autorizzato a rilasciare l'attestato CE del tipo in conformità alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. L'Organismo effettua la procedura di valutazione della conformità di cui al modulo B dell'allegato II della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.

L'autorizzazione provvisoria, già rilasciata all'Organismo con decreto 23 maggio 2011, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione ha efficacia temporale pari al certificato di accreditamento rilasciato con delibera del 19 dicembre 2011 dal Comitato settoriale di accreditamento organismi notificati del Dipartimento certificazioni ed ispezioni dell'Ente nazionale di accreditamento - ACCREDIA.

12A00944

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-033) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00